

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2023

260/2023/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN MATERIA DI GESTIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1254^a riunione del 13 giugno 2023

VISTI:

- la Direttiva (EU) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/219/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 321/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 321/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 dicembre 2022, 685/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 685/2022/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) dell'8 febbraio 2019, prot. Autorità 3519 del 12 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione 8 febbraio 2019);

- la comunicazione di Terna dell'11 maggio 2023, prot. Autorità 32176 dell'11 maggio 2023 (di seguito: comunicazione 11 maggio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 18 del Regolamento SO GL definisce i diversi stati di funzionamento in cui può trovarsi a funzionare un sistema elettrico;
- le modalità con cui i TSO devono esercire il sistema elettrico nei vari stati di funzionamento, ivi incluse le modalità di coordinamento fra di essi con riferimento a ciascuna area sincrona e alle interconnessioni fra le diverse aree sincrone del sistema europeo, sono definite:
 - nel Regolamento SO GL per quanto riguarda gli stati di funzionamento normale e di allerta;
 - nel Regolamento *Emergency & Restoration* per quanto riguarda gli stati di funzionamento di emergenza, blackout e ripristino;
- l'articolo 4(4) del Regolamento *Emergency & Restoration* prevede che i termini e le condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino del sistema elettrico da parte di alcuni utenti della rete appositamente selezionati (di seguito: utenti rilevanti per difesa e ripristino) possano essere inclusi nel quadro legislativo nazionale oppure definiti su base contrattuale;
- ai sensi dell'articolo 4(5) del Regolamento *Emergency & Restoration* ciascun TSO è tenuto a predisporre il piano di difesa e il piano di ripristino del sistema elettrico, in coerenza con le disposizioni rispettivamente degli articoli 11 e 23 del regolamento stesso;
- ai sensi degli articoli 36(1) e 39(1) del Regolamento *Emergency & Restoration* ciascun TSO è tenuto a predisporre una proposta per le regole per la sospensione e il ripristino delle attività di mercato e le disposizioni per il settlement dell'energia immessa e prelevata in tali condizioni;
- con la comunicazione 8 febbraio 2019 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di modifica del Codice di Rete recante l'attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento *Emergency & Restoration*: in particolare Terna ha fornito una versione aggiornata del capitolo 10 del Codice di Rete (Salvaguardia della Sicurezza) e degli Allegati A.9 (Piano di difesa del sistema elettrico), A.10 (Piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale – volume generale) e A.12 (Criteri di taratura dei relè di frequenza del sistema elettrico e piano di alleggerimento), nonché la prima versione dell'allegato A.75 (Modalità di gestione della rete in caso di sospensione e ripristino delle attività di mercato);
- con la deliberazione 546/2019/R/eel l'Autorità ha verificato positivamente, per quanto di competenza, la proposta di modifica del Codice di Rete di cui alla comunicazione 8 febbraio 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del Codice di Rete, Terna ha predisposto una nuova modalità di gestione delle modifiche dei riferimenti di tensione dei variatori/commutatori sotto carico (di seguito: VSC/CSC) installati sui trasformatori AT/MT collocati nelle cabine primarie di distribuzione (cosiddetta procedura set point2) da attuarsi in condizioni di allerta o emergenza del sistema: la procedura è riportata nei suoi principi generali nell'Allegato A.9 al Codice di Rete, mentre per i dettagli Terna ha predisposto l'Allegato A.80 (Procedura per la modifica del set-point dei trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie di distribuzione - set point2);
- con la comunicazione 11 maggio 2023 Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica dell'Allegato A.9 al Codice di Rete, nonché la prima edizione dell'Allegato A.80;
- la nuova versione dell'Allegato A.9 e la prima edizione dell'Allegato A.80 sono state poste in consultazione da Terna dal 2 al 31 marzo 2023;
- in esito alla consultazione, con riferimento alla procedura set point2:
 - gli operatori hanno chiesto conferma che la procedura si applica esclusivamente alle imprese di distribuzione titolari di una concessione e non anche ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi;
 - alcune imprese distributrici hanno condiviso la possibilità di una parziale applicazione della procedura, da intendersi sia a livello geografico (applicazione della procedura solamente in un set di VSC/CSC) che di entità percentuale della riduzione della tensione di riferimento e della durata di tale riduzione;
 - alcune imprese distributrici hanno richiesto un preavviso di almeno 2 ore (rispetto ai 30 minuti proposti da Terna) per l'attivazione della procedura;
- in esito alla consultazione alcuni operatori hanno colto l'occasione per segnalare:
 - l'opportunità di esentare dall'applicazione dei corrispettivi tariffari i flussi di energia reattiva conseguenti all'attuazione della procedura set point2;
 - l'opportunità di estendere il perimetro delle risorse per la regolazione di tensione agli impianti di generazione connessi alle reti di subtrasmissione, nell'ambito del progetto pilota di cui alla deliberazione 321/2021/R/eel;
- nella relazione allegata alla comunicazione 11 maggio 2023 Terna ha dato riscontro delle osservazioni pervenute durante la consultazione evidenziando che:
 - è stato chiarito, nell'Allegato A.80, che la procedura set point2 è relativa alle sole imprese di distribuzione titolari di una concessione e che l'applicazione parziale di detta procedura debba essere intesa sia a livello geografico che a livello di entità percentuale della riduzione della tensione di riferimento e della durata di tale riduzione;
 - è stata prevista una comunicazione di norma con preavviso di almeno 2 ore, con possibilità per Terna di confermare o revocare l'attivazione della procedura con preavviso di almeno 30 minuti; rimane comunque fatta salva la possibilità per Terna di attivare la procedura con preavviso minimo di 30 minuti, se necessario, dato il livello di emergenza in cui si trova il sistema;

- è in corso di valutazione la gestione dei flussi di energia reattiva conseguenti all'attuazione della procedura set point2 nell'ambito delle deroghe alle soglie di energia funzionali all'applicazione dei corrispettivi tariffari, che Terna deve inviare all'Autorità per approvazione;
- la richiesta di estensione del perimetro delle risorse per la regolazione di tensione esula dallo scopo della procedura set point2 e debba essere valutata nell'ambito dell'evoluzione del contesto di mercato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 685/2022/R/eel l'Autorità ha posto in consultazione il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito TIDE) recante le disposizioni in materia di utilizzo efficiente delle risorse per l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico con entrata in efficacia dall'1 gennaio 2025;
- il TIDE disciplinerà l'approvvigionamento di tutti i servizi ancillari nazionali, inclusi quelli non relativi alla frequenza quali la regolazione di tensione;
- ai sensi dell'articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, l'approvazione del programma di adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico nazionale sono di competenza del Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (cui sono state trasferite le competenze in materia di energia precedentemente affidate al Ministro per lo Sviluppo Economico, già Ministro per le Attività produttive); l'Autorità rimane responsabile solo in merito alla copertura dei relativi costi e ai necessari adeguamenti tariffari.

RITENUTO CHE:

- la documentazione inviata da Terna con la comunicazione 11 maggio 2023 integri le disposizioni in materia di gestione del sistema elettrico negli stati di allerta e emergenza in coerenza con i principi di cui ai Regolamenti SO GL e *Emergency & Restoration*;
- l'Autorità sia tenuta ad esprimersi in merito alla procedura set point2 in quanto:
 - detta procedura è utilizzata anche nello stato di allerta del sistema che rientra nell'ambito della gestione ordinaria del sistema elettrico;
 - detta procedura costituisce una procedura operativa di cooperazione fra Terna e imprese di distribuzione;
- Terna debba poter attivare la procedura set point2 con un ridotto tempo di preavviso; in caso contrario tale procedura perderebbe efficacia nel contrastare il degrado del sistema;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente, per quanto di competenza, le modifiche apportate da Terna al proprio Codice di Rete, come trasmesse all'Autorità con la comunicazione 11 maggio 2023.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'estensione del perimetro delle risorse per la regolazione di tensione debba essere valutata in coerenza con l'evoluzione del quadro regolatorio sul dispacciamento, nell'ambito del progetto pilota di cui alla deliberazione 321/2021/R/eel e, successivamente, del TIDE;
- come già evidenziato da Terna, gli aspetti di natura tariffaria relativi ai flussi di energia reattiva siano da chiarire nel relativo ambito, esulando dagli scopi del presente provvedimento

DELIBERA

1. di verificare positivamente le versioni degli Allegati A.9 e A.80 come inviate da Terna con la comunicazione 11 maggio 2023, per quanto di competenza dell'Autorità;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini